

Assicurazione multirischio per le PMI



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Assicuratrice Val Piave S.p.A. – Italia – Iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00030

Prodotto: "Per la Mia Impresa (All Risk)"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto multirischio per la copertura dei bisogni assicurativi delle piccole e medie imprese produttive e commerciali. Il Contraente può scegliere le garanzie da attivare all'interno delle seguenti Sezioni: Danni diretti; Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro; Responsabilità civile prodotti; Tutela Legale.



Che cosa è assicurato?

Sezione A - Danni diretti

La Società, a seguito di rischi non espressamente esclusi dal contratto:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato e/o dal suo contenuto e/o merci, anche di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate in polizza (forma "All Risk")
- ✓ rimborsa le spese di demolizione, sgombero e ricollocamento delle cose assicurate.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo:

- furto;
- danni alle apparecchiature elettroniche;
- guasti alle macchine;
- danni indiretti.

Sezione B - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

R.C.T.

La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in relazione all'esercizio delle attività d'impresa dichiarate:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato, quale civilmente responsabile di quanto questo sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a fronte dei danni involontariamente arrecati a terzi, ivi inclusi quelli provocati, anche dolosamente, dai propri prestatori di lavoro, purché il loro impiego sia conforme alla normativa vigente.

R.C.O.

La Società, a seguito di un infortunio subito dai prestatori di lavoro durante lo svolgimento dell'attività lavorativa:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato che sia in regola con gli obblighi di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
 - a fronte delle azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL e/o INPS;
 - ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nel punto precedente per morte e invalidità permanente.

Vi sono estensioni di garanzia sempre operanti, quali:

- ✓ proprietà e conduzione dei locali dell'azienda;
- ✓ danni da interruzione o sospensione di attività;
- ✓ danni da prodotti venduti.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere le coperture R.C.T. e R.C.O. ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo è possibile estendere la copertura R.C.O. alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL.

Sezione C - Responsabilità civile prodotti

La Società, a seguito di pretese risarcitorie per danni cagionati da difetto dei prodotti dopo la loro messa in circolazione:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato, quale responsabile civile, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese), a fronte di danni involontariamente arrecati a terzi. A titolo esemplificativo, sono compresi i danni derivanti da errori nella progettazione dei prodotti, da difetti di produzione, errore nelle istruzioni scritte per l'uso, difetti di confezionamento e relativi imballaggi.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: danni al prodotto finito e ritiro dei prodotti.

Sezione D - Tutela Legale

La Società, a seguito di controversie legate all'attività d'impresa:

- ✓ rimborsa le spese legali nel caso in cui l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo, doloso e per opposizioni contro l'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa (Difesa Penale).

Con pagamento di un premio aggiuntivo, è possibile estendere la copertura alle seguenti ulteriori garanzie:

- Difesa Civile;
- Vertenza con i clienti, compreso il recupero crediti nell'ambito dell'Unione Europea, solo se acquistati i moduli Difesa Penale e Difesa Civile.

SOMME ASSICURATE/ MASSIMALI

La Società indennizza l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Contraente.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Sezione A - Danni diretti

Sono esclusi i danni (salvo che siano state acquistate le rela-

tive estensioni di garanzia, ove previste):

- ✘ verificatisi in occasione di guerre, occupazioni, terremoti, alluvioni, slavine e altri eventi politici e naturali "estremi";
- ✘ causati da o dovuti crolli e collasso strutturale, guasti meccanici e usura, errori di progettazione, mancata manutenzione;
- ✘ di furto e di fenomeno elettrico a macchinari elettronici;
- ✘ da Cyber Risk;
- ✘ indiretti, ossia non riguardanti la materialità delle cose assicurate.

Sezione B - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

R.C.T.

Sono esclusi i danni (salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste):

- ✘ derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- ✘ da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- ✘ alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- ✘ alle cose altrui derivanti da incendio che colpisca cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- ✘ alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
- ✘ relativi ad interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;

R.C.T. - R.C.O.

Sono esclusi i danni:

- ✘ di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- ✘ derivanti da violazioni dei contratti di lavoro.

Sezione C - Responsabilità civile prodotti

Sono esclusi i danni (salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste):

- ✘ le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;

- ✘ i danni che i prodotti, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito;
- ✘ i danni ad immobili e manufatti costruiti in tutto o in parte con prodotti assicurati;
- ✘ i danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di installatore.

Sezione D – Tutela Legale

La garanzia è esclusa per controversie:

- ✘ riferibili a beni immobili non indicati in polizza ove viene svolta l'attività;
- ✘ derivanti dalla proprietà, dall'utilizzo o dalla guida di veicoli in genere;
- ✘ relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d'autore;
- ✘ derivanti da fatti dolosi dell'assicurato, salvo quanto previsto in polizza;
- ✘ relative a contratti d'appalto fornitura e posa in opera di materiali;
- ✘ relative a contratti di leasing immobiliare; compravendita e permuta di immobili in generale.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali.

! **Sezione A – Danni Diretti; Sezione B – R.C.T e R.C.O.; Sezione C – Responsabilità civile prodotti:** il valore di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati in polizza varia in funzione di parametri oggettivi e soggettivi, quali il tipo di attività assicurata, i precedenti assicurativi, le condizioni dell'azienda.

! **Sezione D – Tutela Legale:** difesa penale dolosa: anticipo massimo di 5.000€ in attesa di definizione del giudizio; per opposizione avversa contro sanzioni amministrative: valore minimo della sanzione deve essere pari o superiore a euro 1.000€; vertenze contrattuali per forniture: valore di lite superiore ad euro 1.000€.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Sezione A – Danni diretti:** vale sul territorio italiano. Le cose assicurate si intendono garantite nelle ubicazioni indicate in polizza sia sottotetto che all'aperto, nonché a bordo di automezzi, anche di proprietà di terzi, in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico.
- ✓ **Sezione B - R.C.T. e R.C.O.:** vale per il mondo intero, esclusi Usa, Canada e Messico. Relativamente a viaggi per trattative d'affari e partecipazione a convegni, mostre e fiere, nonché per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge, vale per il mondo intero.
- ✓ **Sezione C - Responsabilità civile prodotti:** vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore e per i danni ovunque verificatisi, ad eccezione dei danni derivati da prodotti messi in circolazione direttamente dallo stesso produttore in USA, Canada e Messico (è prevista la possibilità di estendere la copertura anche ai suddetti territori).
- ✓ **Sezione D – Tutela Legale:** nelle ipotesi di: i) danni extracontrattuali o di procedimento penale, la copertura è valida in tutti gli Stati d'Europa ed inoltre ai Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo, sempreché il Foro competente ove procedere si trovi in quei territori; in caso di vertenze contrattuali vale in Italia, nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera; ii) nell'ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative vale in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- Devi comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- In particolare, con riferimento alla Sezione B – R.C.T e R.C.O., alla Sezione C– Responsabilità civile prodotti ed alla Sezione D – Tutela Legale è fatto espresso obbligo all'assicurato di comunicare ad ogni scadenza annuale, ogni variazione in aumento del parametro scelto come riferimento per la determinazione del premio e delle condizioni di assicurazione (numero addetti, fatturato, retribuzioni).
- In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; darne avviso scritto alla Società o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza; ove richiesto, provvedere nei 5 giorni successivi a formulare denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Polizia (furto o eventi di natura dolosa); fornire la documentazione richiesta e conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incarico.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è pagato al rilascio della polizza e può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o pagamento unico anticipato, a scelta del Contraente. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi. Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge. Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del Contraente/Assicurato: nel primo caso, in mancanza di disdetta, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.

In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

In caso di contratto annuale o poliennale è possibile disdire il contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

Assicurazione multirischio per le imprese artigianali
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Assicuratrice Val Piave S.p.A.
Prodotto: "PMI"

Data di realizzazione: luglio 2019



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Assicuratrice Val Piave Spa con sede legale in via Ippolito Caffi, 83 - 32100 Belluno, P. Iva Gruppo 02525520223, C.F. / Registro Imprese di Belluno 00075940254; telefono: (+39) 0437-938611 – (+39) 0437-938622 - Fax: (+39) 0437-938693.
Sito internet: www.valpiave.it; e-mail: valpiave@gruppoitas.it; PEC: assicuratricevalpiave@pec.it
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.2.1963) - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00030.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di I.T.A.S. Mutua.

Il patrimonio netto ammonta a 30 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro relativi al Capitale sociale e 20 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.
Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 14 milioni di euro e i fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR sono pari a 40 milioni di euro; il loro rapporto determina l'indice di solvibilità di Assicuratrice Val Piave, pari al 287%. Inoltre, il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 6 milioni di euro e i fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR sono pari a 40 milioni di euro.
I dati, riferiti al 31/12/2018 e valutati secondo le regole Solvency II, sono relativi all'ultimo bilancio approvato e possono essere riscontrati all'interno della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet al seguente link: <https://www.gruppoitas.it/bilanci>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni) è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie, valide soltanto se espressamente richiamate in polizza con l'indicazione della relativa somma assicurata. Di seguito si descrivono le principali garanzie, mentre per l'elenco completo si rimanda alle Condizioni di assicurazione.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

SEZIONE A – INCENDIO ED EVENTI SPECIALI

Danni elettrici ed elettronici	La Società, a seguito di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, da qualsiasi causa provocati, indennizza i danni materiali e diretti agli impianti, alle apparecchiature e circuiti elettronici, limitatamente alle partite assicurate alle voci "Fabbricato" e "Contenuto". I danni alle componenti elettroniche sono compresi nel limite della somma assicurata relativamente agli impianti fissi del fabbricato, al macchinario industriale ed ai relativi elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione.
Allagamenti	La Società, a seguito di qualsiasi spargimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni e/o acqua condotta e/o colaggio da impianti automatici di estinzione, verificatosi all'interno dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate.
Merci in refrigerazione	La Società, a seguito di: 1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; 2. fuoriuscita del fluido frigorifero; conseguenti: - ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei; - all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di

	<p>controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso;</p> <p>indennizza i danni subiti dalle merci in refrigerazione assicurate alla relativa partita.</p> <p>La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.</p>
Rischio locativo	<p>L'Impresa, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, indennizza i danni materiali e diretti cagionati dagli eventi previsti dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.</p>
Ricorso terzi o locatari	<p>La Società, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, di quanto questi, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare (a titolo di capitale, interessi e spese) per i danni diretti e materiali cagionati alle cose di terzi e/o di locatari.</p> <p>L'assicurazione è altresì estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.</p>
<u>SEZIONE B – FURTO</u>	
Enti all'aperto	<p>La garanzia "Furto" vale anche per enti all'aperto assicurati con specifica partita in aree circostanti e/o soprastanti i fabbricati adibiti all'attività dichiarata. Condizione essenziale per la validità della garanzia, è l'esistenza di recinzioni costituite da reti metalliche o muri perimetrali con entrate presidiate da cancellate chiuse a chiave.</p>
Trasporto valori (In aumento)	<p>La Società, a seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - furto, se commesso a danno di persona fisicamente debilitata per infortunio o malore improvviso; - furto con destrezza; - scippo, ovvero strappando i valori di mano o di dosso alla persona; - rapina ed estorsione <p>indennizza i danni materiali e diretti alle cose definite "Valori", con un limite maggiorato rispetto a quello previsto dalla garanzia base.</p> <p>Sono assicurati con questa garanzia l'Assicurato, i genitori, i figli, i familiari conviventi dello stesso, nonché gli addetti all'azienda mentre, fuori dall'azienda medesima, trasportano i valori al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai clienti, ai fornitori e viceversa.</p>
Fiere (in aumento)	<p>La Società, a seguito di furto e rapina di merci e attrezzature che possono trovarsi presso fiere e/o mostre in qualsivoglia località, purché all'interno dell'area fieristica, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, con un limite maggiorato rispetto a quello previsto dalla garanzia base.</p>
Guasti e atti vandalici (in aumento)	<p>La Società, a seguito di furto o tentato furto, indennizza i guasti cagionati dai ladri ai locali, ai fissi ed agli infissi, ai mezzi di custodia, alle recinzioni ed ai cancelli, nonché gli atti vandalici cagionati dagli autori dei reati stessi, con un limite maggiorato rispetto a quello previsto dalla garanzia base.</p>
<u>SEZIONE C – ELETTRONICA</u>	
Supporto di dati	<p>La Società, a seguito di danno materiale e diretto causato a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati, indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi, dall'ultima copia di sicurezza effettuata.</p> <p>Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, sono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.</p>
Personal computer ad impiego mobile	<p>La Società, a seguito di un qualsiasi evento accidentale non espressamente escluso, indennizza i danni materiali e diretti ai personal computer ad impiego mobile, anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in polizza; - tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione ai fini dell'espletamento dell'attività dichiarata. <p>Limitatamente alla fase di trasporto le cose assicurate devono essere riposte nelle custodie di cui sono dotate. La garanzia furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido; - le cose assicurate vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto ed all'espletamento dell'attività per cui sono destinate e siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.
Programmi standard in licenza d'uso	<p>La Società, a seguito di danno materiale e diretto ai supporti in cui sono memorizzati, indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi danneggiati, distrutti, o sottratti.</p>
<u>SEZIONE E – RESPONSABILITÀ CIVILE</u>	
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)	

Responsabilità civile postuma impiantisti (R.C.T. per i danni cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori)	<p>La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, tiene indenne l'Assicurato, nella sua qualità di installatore, nonché di manutentore o di riparatore di impianti anche dallo stesso non installati, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile a fronte di danni a terzi - compresi i committenti - dagli impianti stessi, dopo l'ultimazione dei lavori.</p> <p>L'assicurazione è prestata soltanto per le attività soggette all'art. 1 del D.M. 22.01.2008 n. 37 e successive modifiche a condizione che l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dagli artt. 3 e 4 del Decreto stesso.</p> <p>L'assicurazione è prestata per i lavori effettuati durante il periodo di validità della stessa e purché i danni si siano manifestati e siano stati denunciati alla Società entro lo stesso periodo e comunque non oltre dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori stessi, data che dovrà risultare da regolare certificato di collaudo o verbale di consegna o altro documento equivalente.</p>
Responsabilità civile postuma (per attività non soggette al DM 37/2008 – ex legge 46/90)	<p>La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, tiene indenne l'Assicurato, nella sua qualità di installatore, nonché di manutentore o di riparatore di impianti, attrezzature e cose in genere, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile a fronte di danni a terzi dagli impianti stessi, dopo l'ultimazione dei lavori.</p> <p>L'assicurazione è prestata per le attività non soggette all'art. 1 del D.M. 22.01.2008 n. 37 e successive modifiche.</p> <p>L'assicurazione è prestata per i lavori effettuati durante il periodo di validità della stessa e purché i danni si siano manifestati e siano stati denunciati alla Società entro lo stesso periodo e comunque non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori stessi, data che dovrà risultare da regolare certificato di collaudo o verbale di consegna o altro documento equivalente.</p> <p>Questa estensione di garanzia è prestata a condizione che l'Assicurato sia in regola con le prescrizioni di legge eventualmente esistenti per l'esercizio dell'attività.</p>
Responsabilità civile prodotti	<p>La Società, a seguito di difetto dei prodotti dell'azienda che, dopo la consegna a terzi, causi involontariamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - morte, lesioni personali; - distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso; <p>tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile (capitale, interessi, spese).</p>
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	
Malattie professionali riconosciute dall'INAIL	<p>La Società, in conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione, tiene indenne l'Assicurato rispetto al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza.</p>



Che cosa NON è assicurato?

SEZIONE A – INCENDIO ED EVENTI SPECIALI	
Danni elettrici ed elettronici	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad accumulatori elettrici e batterie; - derivanti da usura, manomissione e carenza di manutenzione; - verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione; - verificatisi durante le operazioni di collaudo, prove ed esperimenti in genere; - dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore.
Allagamenti	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini; - causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina; - avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti provocati dal vento o dalla grandine; - causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione; - causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia; - di franamento, cedimento o smottamento del terreno; - alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.
Ricorso terzi o locatari	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo le cose dei locatari, i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

	<p>Non sono comunque considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi delle normative di legge vigenti, nonché gli amministratori delle medesime.
SEZIONE C – ELETTRONICA	
Supporto di dati	Sono esclusi i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.
Programmi standard in licenza d'uso	Sono esclusi i costi di duplicazione o riacquisto se non sono necessari o non avvenuti entro un anno dal sinistro.
SEZIONE E – RESPONSABILITÀ CIVILE	
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)	
Responsabilità civile postuma impiantisti (R.C.T. per i danni cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori)	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agli impianti installati, riparati o mantenuti e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; - da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; - da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati; - da mancato o intempestivo intervento manutentivo; - da interruzione o sospensione di attività.
Responsabilità civile postuma (per attività non soggette al DM 37/2008 – ex legge 46/90)	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; - da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; - da inidoneità o mancata rispondenza degli impianti, attrezzature e cose in genere all'uso per i quali gli impianti sono destinati; - da mancato o intempestivo intervento manutentivo; - da interruzione o sospensione di attività.
Responsabilità civile prodotti	<p>Sono escluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore; le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto; - i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato non derivantegli direttamente dalla legge; dovuti a colpa grave o dolo dell'assicurato; - danni verificatisi in USA, Canada e Messico.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	
Malattie professionali	<p>La garanzia non vale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la silicosi; per i casi di contagio da virus HIV; - per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; - per le malattie professionali conseguenti: <ul style="list-style-type: none"> - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa; - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa. Questa esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; - per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE A – INCENDIO ED EVENTI SPECIALI	
Danni elettrici ed elettronici	<p>Relativamente a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati e per uso ufficio, e alle centraline telefoniche è previsto un limite di indennizzo di € 5.000 per sinistro ed anno assicurativo.</p> <p>La presente garanzia è prestata con detrazione dello scoperto del 10% con un importo minimo pari a € 500.</p>
Allagamenti	La presente garanzia è prestata con detrazione dello scoperto del 10% con un importo minimo pari a € 1.500. Il limite massimo di indennizzo è di € 100.000.
Danni subiti alle merci in refri-	La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 100 per sinistro.

gerazione	Nel caso di danno riconducibile ad “Eventi Sociopolitici” o “Terrorismo” l’indennizzo sarà liquidato solo qualora operante detta estensione di garanzia ed applicando: i) per la garanzia “Eventi sociopolitici” uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500 ed un limite massimo di indennizzo pari all’80% della somma assicurata per partita; ii) per la garanzia “Terrorismo”, uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500 ed un limite massimo di indennizzo pari all’50% della somma assicurata per partita.
Ricorso terzi o locatari	In relazione ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, la garanzia opera entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
SEZIONE B – FURTO	
Enti all’aperto	La presente garanzia è prestata con detrazione di uno scoperto pari al 20% del danno stesso con il minimo di € 2.500.
Trasporto valori (in aumento)	La presente estensione di garanzia è prestata in aumento alla somma prevista dalla garanzia base e con il limite della somma assicurata in aumento.
Fiere (in aumento)	La presente estensione di garanzia è prestata in aumento alla somma prevista dalla garanzia base e con il limite della somma assicurata in aumento.
Guasti e atti vandalici (in aumento)	La presente estensione di garanzia è prestata in aumento alla somma prevista dalla garanzia base e con il limite della somma assicurata in aumento.
SEZIONE C – ELETTRONICA	
Supporto di dati	La presente garanzia è prestata con detrazione di uno scoperto pari al 15% con il minimo di € 200 per singolo supporto, e un limite di indennizzo pari al 30% della somma assicurata col limite di € 1.300.
Personal computer ad impiego mobile	La presente garanzia è prestata con detrazione di uno scoperto pari al 25% del danno stesso con il minimo di € 200 per singolo portatile.
Programmi in licenza d’uso	La presente garanzia è prestata con detrazione di uno scoperto pari al 15% con il minimo di € 200 per singolo programma.
SEZIONE E – RESPONSABILITÀ CIVILE	
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)	
Responsabilità civile postuma impiantisti (R.C.T. per i danni cagionati a terzi dopo l’ultimazione dei lavori)	La garanzia è prestata con un scoperto del 15% con il minimo di € 250 e un limite di risarcimento massimo pari a € 100.000.
Responsabilità civile postuma (per attività non soggette al DM 37/2008 – ex legge 46/90)	La garanzia è prestata con un scoperto del 15% con il minimo di € 500 e un limite di risarcimento massimo pari a € 100.000.
Responsabilità civile prodotti	La presente estensione di garanzia è prestata con: - scoperto del 10% con il minimo di € 500; - limite di indennizzo di € 100.000 per uno o più sinistri o per il caso di sinistri in serie e per il periodo di assicurazione e comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole e servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini della garanzia fino al limite di indennizzo di € 30.000 per sinistro e periodo di assicurazione.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	
Malattia professionali	La garanzia è prestata con detrazione di una franchigia di € 3.000 e un limite di risarcimento massimo pari a € 500.000.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: Ad integrazione di quanto specificato nel DIP Danni, valgono i seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SEZIONE A - INCENDIO e SEZIONE B – FURTO: <ul style="list-style-type: none"> - in caso di furto o dolo presunto, l’Assicurato deve presentare denuncia all’Autorità giudiziaria o di polizia competenti per la località ove è avvenuto il sinistro, nei 5 giorni successivi e inviare alla Società un elenco dettagliato dei danni subiti (qualità, quantità e valore delle cose assicurate al momento del sinistro) insieme alla copia della denuncia all’Autorità; - in caso di danno alle merci mettere a disposizione della Società, la documentazione contabile di magazzino; - in caso di furto, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate e denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento. - Garanzia “Ricorso terzi e/o locatari”: L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla
---------------------------------------	--

	<p>difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.</p> <p>- SEZIONE E – RESPONSABILITÀ CIVILE, Garanzia “Malattie Professionali”: l'Assicurato deve denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.</p> <p>- SEZIONE F – TUTELA LEGALE: L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio Legale e nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale al quale l'Assicurato deve conferire il mandato.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previsti enti/strutture convenzionate con la Società.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	L'Impresa, riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'indennizzo dovuto, provvede al pagamento dell'importo offerto entro 30 giorni dall'accettazione dello stesso



Quando e come devo pagare?

Premio	<u>Indicizzazione</u> È possibile indicizzare le somme assicurate, i massimali ed il premio alle variazioni percentuali del numero indice dei “prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall'ISTAT. Sono inoltre soggetti ad adeguamento anche le franchigie ed i limiti di risarcimento non espressi in percentuale.
Rimborso	È previsto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta in caso di recesso per sinistro da parte della Società.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.
Risoluzione	Nel caso di contratto a durata poliennale, l'Assicurato può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio o in caso di durata inferiore a cinque anni, alla scadenza contrattuale, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata.



A chi è rivolto questo prodotto?

Prodotto rivolto alle piccole e medie imprese produttive, con un numero di addetti compreso tra 19 e 25 unità, per una copertura multirischio a garanzie nominate..



Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari a 23,64% (al 31.12.2017).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: Assicuratrice Val Piave S.p.A. – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 840 – e-mail: reclami@gruppoitas.it I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net .

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con l'aliquota del 21,25% e il contributo antiracket pari all'1% sui premi imponibili.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.